

Regolamento comunale per la disciplina dei matrimoni e delle Unioni Civili

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2019

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto e finalita' del Regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Matrimonio/unione civile su delega

Art. 4 – Luogo della celebrazione

Art. 5 – Giornate e orari di celebrazione

Art. 6 – Organizzazione del servizio

Art. 7 – Costo del servizio

Art. 8 – Allestimento del luogo

Art. 9 – Norme di comportamento

Art. 10 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 11 – Trattamento dati

Art. 12 – Applicazione

Art. 13 – Abrogazione e norme di rinvio

Art. 14 – Norme transitorie

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato alle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni con il rito civile e delle unioni civili sul territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile, dal DPR 3/11/2000 n. 396 e dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini.

Art. 2– Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, rientrano nelle competenze del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco, può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario generale, ai dipendenti a tempo indeterminate e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1 del D.P.R. 396/2000.
3. Qualora i cittadini interessati intendano far celebrare il proprio matrimonio ovvero far costituire l'unione civile a cittadino italiano, gli stessi dovranno presentare presso l'Ufficio di Stato Civile un'apposita domanda indirizzata al Sindaco, per il conferimento della suddetta delega, con un anticipo di almeno 15 giorni. Il possesso dei requisiti, di cui al punto precedente, dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 396/2000.
4. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.
5. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore, come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.

Art. 3 – Matrimonio o unione civile su delega

1. Nel caso in cui il matrimonio o la costituzione avvenga per delega di altro comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora prescelta, all'Ufficiale dello Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio o l'unione civile potranno avere luogo nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento.
3. Per il matrimonio o l'unione civile per delega di altro comune, le parti dovranno produrre i documenti richiesti dall'Ufficio dello Stato Civile con anticipo di almeno 15 giorni prima dalla data di celebrazione o costituzione.

Art. 4 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati e alla presenza di due testimoni maggiorenni muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, nella Casa comunale.
2. Eventuali altre sedi, di proprietà comunale o privata, da considerarsi Casa Comunale ai fini della celebrazione di matrimoni o costituzione di unioni civili, saranno individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000. Restano esclusivamente salvi i contratti di comodato d'uso gratuito di immobili privati, già stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento e finalizzati alla individuazione di distinti uffici di stato civile deputati alla celebrazione di matrimoni; i suddetti contratti devono intendersi valevoli anche per le costituzioni delle unioni civili.
3. La celebrazione dei matrimoni fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile (*se una delle parti per infermità o altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce con il Segretario Generale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito*) e per la costituzione delle unioni civili, solo nei casi previsti dall'art. 70-novies del D.P.R. 396/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 5/2017 (*se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col Segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile*).

Art. 5 – Giornate ed orari di celebrazione

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono celebrati dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18,00.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può modificare o integrare i giorni e gli orari di svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili.
3. Le celebrazioni non hanno luogo nei giorni:
 - 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre;
 - 1 e 6 gennaio;
 - La domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
 - 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 8 settembre (festa di Santa Maria), 24 ottobre (patrono San Raffaele), 1 Novembre;
 - in caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l'indisponibilità oggettiva degli spazi e del servizio logistico.

Art. 6 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio di Stato Civile cura il procedimento amministrativo per la predisposizione degli atti, fornisce la modulistica e le informazioni necessarie a tal fine e, su richiesta degli interessati, previo appuntamento da fissarsi preferibilmente durante l'orario di servizio dell'Ufficio, dispone la preventiva visione del luogo di celebrazione prescelto.
2. La richiesta di prenotazione del matrimonio o unione deve essere redatta su appositi moduli differenziati per i matrimoni e per le unioni civili, e presentata all'Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data richiesta per la celebrazione del matrimonio e 35 giorni prima della data richiesta per la costituzione dell'unione civile.
3. L'Ufficio confermerà il matrimonio o unione previa verifica dei documenti, della regolarità delle pubblicazioni e della disponibilità degli spazi richiesti.
4. Potranno essere celebrati o costituite non più di n. 2 tra matrimoni o n. 2 unioni civili al giorno, salvo casi eccezionali che verranno valutati dall'Ufficio di Stato Civile. Al fine di evitare inutili contestazioni o sollecitazioni, la precedenza seguirà l'ordine cronologico del protocollo di arrivo.
5. La prenotazione del matrimonio o unione non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile, che dovrà avvenire almeno dieci giorni prima della celebrazione o costituzione.
6. L'Ufficio di Stato Civile emanerà, in coordinamento con gli altri uffici, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
7. I registri per gli atti di matrimonio e delle unioni civili, verranno tenuti presso la sede di celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione solo per il tempo necessario alla celebrazione o costituzione mentre per il resto, saranno tenuti, conservati e custoditi nei locali dell'Ufficio di Stato civile, sito nel Palazzo comunale di Piazza Gramsci.
8. Il trasporto dei registri dall'Ufficio di Stato Civile ai luoghi destinati alla celebrazione o costituzione e da questi all'Ufficio di Stato Civile, verrà effettuato a cura dell'Ufficiale di Stato Civile celebrante, con la cura e le dovute cautele a mezzo di autoveicoli in dotazione al Comune. Il personale dei Servizi demografici provvederà a fornire preventivamente all'Ufficiale di Stato Civile celebrante la necessaria formazione circa le modalità di svolgimento della celebrazione al fine di assicurare il pieno e autonomo assolvimento alla funzione da espletare.
9. Qualora l'Ufficiale dello Stato Civile celebrante sia un cittadino esterno, con regolare delega del Sindaco, il trasporto di cui al comma precedente, compresa la fascia tricolore di cui all'art. 2 - comma 5, verrà assicurato con l'ausilio di personale incaricato dal Comune. Il personale dei Servizi demografici provvederà preventivamente e previo appuntamento a fornire all'Ufficiale di Stato Civile celebrante e delegato, la necessaria formazione circa le modalità di svolgimento della celebrazione al fine di assicurare il pieno ed autonomo assolvimento alla funzione delegata ricevuta.
10. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
11. Qualora da parte dei nubendi o dei richiedenti l'unione, in caso di gravi motivazioni, venga richiesta per iscritto la cancellazione dell'evento, è possibile presentare istanza all'Ufficio di Stato Civile entro e non oltre 20 giorni antecedenti alla data stabilita per la celebrazione/costituzione, volta ad ottenere il rimborso della tariffa versata.

Art. 7 – Costo del Servizio

1. La celebrazione dei matrimoni con il rito civile e la costituzione delle unioni civili all'interno della Casa Comunale di Piazza Gramsci nella Sala Consiliare, nei giorni e negli orari d'ufficio, fra cittadini di cui uno almeno residente in questo Comune o iscritto AIRE, sono gratuite; negli altri casi, ovvero al di fuori dell'orario di servizio, per cittadini non residenti e nelle altre sedi esterne separate, dovrà essere corrisposta una tariffa stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le tariffe devono essere determinate tenendo conto del costo dei servizi offerti, del luogo della celebrazione e dell'orario prescelti.
3. Nella determinazione delle tariffe, sono considerati a titolo di rimborso i costi diretti e indiretti, posti in essere per l'espletamento del servizio quali il costo del personale, consumi per l'utilizzo della sala, riscaldamento, energia elettrica, pulizie straordinarie, custodia e sorveglianza della sala).
4. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.
5. Le tariffe non comprendono i servizi aggiuntivi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'allestimento della sala, l'esecuzione di musica, canti, SIAE, aperitivi o altro. I servizi aggiuntivi sono interamente a carico dei nubendi.

Art. 8 – Allestimento del luogo

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arredare il luogo dove si svolgerà la celebrazione o costituzione con ulteriori arredi o addobbi, curandone la tempestiva rimozione al termine della cerimonia.
2. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità legata all'uso improprio del luogo concesso per la celebrazione e alla custodia degli arredi o addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. E' consentito inoltre, lo svolgimento di servizi fotografici o video e con l'uso di strumenti musicali atti all'accompagnamento con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia.
5. Possono essere autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri, all'interno delle sale entro e non oltre l'orario stabilito per la celebrazione o costituzione dell'unione civile.

Art. 9 – Norme di comportamento

1. Per ragioni di sicurezza e decoro è vietato lanciare coriandoli, riso e altri segni beneauguranti all'interno dei locali concessi per la cerimonia e nelle loro immediate adiacenze.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata ai soggetti richiedenti, la somma di € 50,00 a titolo di rimborso per le spese di pulizia aggiuntiva e nel caso si verificassero danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato ai sottoscrittori della domanda.
3. I partecipanti sono invitati a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi della cerimonia e del luogo in cui si svolge la celebrazione.

Art. 10 – Matrimonio e unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso in cui i nubendi o i richiedenti la costituzione dell'unione, i testimoni, o solo uno di essi, siano cittadini stranieri, prima della celebrazione del matrimonio devono dimostrare all'ufficiale dello Stato civile, la comprensione della lingua italiana. Qualora dimostrassero di non comprendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi o le parti degli stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile almeno un giorno lavorativo antecedente la celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e prestando giuramento.

Art. 11 – Trattamento dati

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari per lo svolgimento della cerimonia è svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice per la tutela dei dati personali" e del D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".
2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villasimius.

Art. 12 – Applicazione

1. L'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento non interferisce in alcun modo con la normativa vigente dei Servizi Demografici ed in particolare quella riguardante lo Stato civile, e le unioni civili né con altre disposizioni legislative e regolamentari ad essa collegate.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento, laddove non espressamente indicato, devono intendersi applicabili anche alle unioni civili.

Art. 13 – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa di settore vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione e all'atto della sua esecutività, sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni regolamentari saranno necessari accordo e verifica preventiva con il Servizio demografico comunale.

Art. 14 – Norme transitorie

1. I matrimoni già prenotati formalmente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono disciplinati dal previgente Regolamento di celebrazione dei matrimoni per quanto concerne i luoghi, le giornate di celebrazione e i costi sono assoggettati alle tariffe applicate dalla Giunta Comunale ad esso ricondotte.